



# Conversione in legge del Decreto Sostegni

## Lettera informativa n. 3/2021 Tax Professional Practice



### Uffici

#### Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124  
T: +39 02 676441

#### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

#### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

#### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

#### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

#### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

#### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

#### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

#### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

#### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

#### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

#### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

**Nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 120 del 21 maggio 2021 suppl. ordinario n. 21 è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, entrata in vigore il 22 maggio 2021.**

Nella presente Lettera informativa sono riepilogate le principali disposizioni in materia tributaria apportate in sede di conversione del Decreto Legge 22 marzo 2021, c.d. 'Decreto sostegni', entrato in vigore il 22 maggio 2021.

### Disposizioni in materia fiscale

#### 1. IVA relativa a spese rilevanti ai fini del 'Superbonus'

Con una nuova disposizione inserita nel corso dell'esame parlamentare (articolo 6-bis), viene stabilito che l'IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

#### 2. Versamento Irap

Inserita la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

### **3. Contributo a fondo perduto**

È previsto un contributo a fondo perduto ammontante di Euro 1.000 per i soggetti che, pur avendo attivato la partita IVA nel 2018, hanno iniziato l'attività 2019, come da risultanze del registro delle imprese, ai quali non spetta il contributo in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti stabiliti.

### **4. Rivalutazione**

È riconosciuta la possibilità di beneficiare della rivalutazione prevista dal Decreto Agosto anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La 'rivalutazione 2021', però, può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la 'rivalutazione ordinaria' ex L. 160/2019 la quale prevede la possibilità di riconoscimento dei maggiori valori fiscali, sebbene dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (non ammortizzabili).

### **5. IMU**

Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (ovvero che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto).

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.

---

## **Contatti**

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

**Tax Professional Practice Team**

E: [it-fm-tpp@kpmg.it](mailto:it-fm-tpp@kpmg.it)

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](http://kpmg.com/it/socialmedia)



## **Lettera informativa n. 3/2021**

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.